



Ai gentili clienti
Loro sedi

Fatturazione elettronica: dal 31 marzo 2015 si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni

(Comunicato stampa UNIONCAMERE e Agenzia per l'Italia Digitale del 22.10.2014)

Premessa

Con la **nota DEF n. 1 del 09.03.2015** il Dipartimento delle Finanze ha fornito un importante chiarimento in riferimento alla disciplina della **fatturazione elettronica nei confronti della PA**. Ci si riferisce, in particolare, **all'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni in riferimento alle quali, a partire dal 31.03.2015, bisogna fatturare le operazioni esclusivamente in via elettronica.**

Secondo quanto chiarito dal DEF, le disposizioni applicabili dal 31.03.2015 riguardano le **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, nonché le amministrazioni autonome**. Il chiarimento è stato reso necessario in quanto **il DM 55/2013 indica** – quale ambito di applicazione della fatturazione elettronica - **solamente le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato annualmente dall'istituto nazionale di statistica.**

Sull'argomento si deve ricordare, inoltre, che **UNIONCAMERE ha reso disponibile un software di fatturazione elettronica per le PMI, che possono utilizzare per far fronte al nuovo adempimento.**

La fatturazione elettronica nei confronti della PA

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 ai commi 209-214 della legge n. 244/2007, **a partire dal 06.06.2014 gli operatori economici sono obbligati**, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, **ad emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione**. Inizialmente **l'obbligo riguardava solamente gli enti di previdenza ed assistenza sociale, i Ministeri e le Agenzie fiscali**, mentre, invece, **a partire dal 06.06.2014** l'obbligo è applicato a **tutte le amministrazioni pubbliche**.

ENTRATA IN VIGORE	
06.12.2013	Il Sistema di interscambio è reso disponibile in via "sperimentale" alle Pubbliche Amministrazioni che <i>"volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche"</i> .
06.06.2014	L'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti: <i>Ministeri; Agenzie fiscali; Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale</i> .
31.03.2015	L'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 1, comma 2, DM n. 55/2013 e 1, comma 214, Legge n. 244/2007 diverse dalle precedenti e dalle Amministrazioni locali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, DM n. 55/2013, **la disciplina in esame interessa l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche** *"nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209"* dell'art. 1, Legge n. 244/2007. La citata disposizione individua i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009;
- Amministrazioni autonome.

Le amministrazioni a cui si applica l'obbligo sono le seguenti:

LE AUTORITA'	
Le autorità a cui si applica l'obbligo	Enti e soggetti indicati nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT. Come desumibile dall'elenco predisposto dall'ISTAT, pubblicato sulla G.U. 28.9.2012, tra le Amministrazioni accennate rientrano, oltre alle Regioni, Province e Comuni, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'INAIL, l'INPS, l'ANAS spa, l'ENEA, l'ANCI, UNIONCAMERE, il CNR, le CCIAA, le Casse nazionali di previdenza dei professionisti, ecc.
	Autorità indipendenti.
	Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le

Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

OSSERVA

Sull'argomento si deve segnalare il **chiarimento fornito con la nota DEF n. 1/2015**, che ha confermato **l'ambito di applicazione appena illustrato**: secondo l'art. 6 DM 55/2013, **l'obbligo di fatturazione si sarebbe, invece, applicato solamente alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato annualmente dall'ISTAT.**

Emissione della fattura elettronica

L'art. 2, quarto comma, del DM 3 aprile 2013 n. 55, stabilisce che **"La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio"**.

Si segnala, al riguardo, che **la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione committente.** In tal senso, il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna è **certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.** È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le **condizioni per le quali la fattura elettronica possa considerarsi emessa dal soggetto cedente o prestatore, ovvero ricevuta dal cessionario o committente.** Le Regole tecniche prevedono che **il Sistema di Interscambio, all'atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda ad inoltrarla al competente ufficio dell'amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.**

In funzione dell'esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, **nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo.** In nessun

caso il Sistema di Interscambio **rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo.**

POSSIBILI ESITI	
Esito positivo	La conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
Esito negativo	Il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal Sistema di Interscambio una notifica di mancata consegna. Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del Sistema di Interscambio, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il Sistema di Interscambio.

OSSERVA

Da tali elementi emerge, quindi, **che la fattura elettronica può darsi per emessa,** ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR 633/72, anche **a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna** di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 3 aprile 2013 n. 55.

Divieto di pagamento

Come detto, **trascorsi tre mesi** dalla data di **decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica,** le pubbliche amministrazioni **non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.**

Si deve evidenziare che la previsione della disposizione in commento **non può essere in contrasto con quanto disposto in tema di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione** dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007, di cui il DM 55/2013 costituisce provvedimento attuativo. In particolare, l'art. 1 comma 210 della legge 244/2007 prevede che: *"A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213 12, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica"*. La disposizione, in sostanza, prevede che **l'obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea.**

Il servizio fornito da UNIONCAMERE

UNIONCAMERE e Agenzia per l'Italia Digitale **hanno reso disponibile un servizio online per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione**. Il servizio è accessibile presso il seguente indirizzo:

<https://fattura-pa.infocamere.it>

Il servizio di fatturazione elettronica verso la PA offerto dal sistema delle Camere di Commercio è **a disposizione delle piccole e medie imprese italiane che hanno o intendono intraprendere un rapporto commerciale con le Pubbliche Amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica**. Questo servizio è sviluppato per agevolare il rispetto dell'obbligo normativo e permettere in un'unica soluzione la compilazione delle proprie fatture verso le PA, **la corretta trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio ed il monitoraggio delle fatture inviate**.

Attraverso **l'utilizzo della firma digitale**, come richiesto dalla normativa, **viene garantita l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto verso la PA destinataria della fattura**. Per accedere è **necessario inserire nel dispositivo in uso la propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**.

Il nuovo servizio per
la fatturazione elettronica verso le PA

Per accedere al servizio



Inserisci la CNS e accedi al Servizio

Il servizio di fatturazione elettronica verso la PA offerto dal sistema delle Camere di Commercio è a disposizione delle piccole e medie imprese italiane che hanno o intendono intraprendere un rapporto commerciale con le Pubbliche Amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica.

Questo servizio è sviluppato per agevolare il rispetto dell'obbligo normativo e permettere in un'unica soluzione la compilazione delle proprie fatture verso le PA, la corretta trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio ed il monitoraggio delle fatture inviate.



Per poter beneficiare del servizio bisognerà svolgere le seguenti operazioni:

LA PROCEDURA	
I	Accedere tramite Carta Nazionale dei Servizi.
II	Selezionare l'impresa con cui effettuare l'operazione.
III	Accettare i termini e le condizioni per l'utilizzo.
IV	Selezionare area fatture / gestione deleghe.
V	Compilare la fattura con tutti i dati richiesti (con particolare riguardo al codice destinatario, che individua univocamente la pubblica amministrazione a cui è rivolta la fattura).
VI	Apposizione della firma digitale.
VII	Invio.

OSSERVA

In via alternativa, gli operatori economici, cioè i **fornitori di beni e servizi verso le PA, possono:**

- **adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche PA;**
- **rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti terzi che forniscono strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la conservazione sostitutiva della fattura elettronica prevista dalla legge.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti